



# COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: Approvazione dello schema del Bilancio Consolidato dell'Esercizio 2020 ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **DODICI** del mese di **NOVEMBRE** alle 13,00, nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza Il Sindaco **DOTT. FEDERICO SOLLAI**

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
DOTT.FEDERICO SOLLAI	Sindaco	Si	No
DARIO PIRAS	Vicesindaco	Si	No
MAURA ARU	Assessore	Si	No
LOREDANA PORCU	Assessore	Si	No
CHRISTIAN BALLOI	Assessore	No	Si
MARCO ERBI'	Assessore	Si	No

**Tot. 5 1**

Assiste in sede il Segretario Comunale **DOTT. DANIELE MACCIOTTA**

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: "1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.";

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

Visto il comma 8 dell'art. 151 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che "Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: "4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Visto l'art 9 comma 1-quinquies del D.L. 24/06/2016, n. 113 il quale dispone che "In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.";

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di: - sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo; - attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; - ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 23/09/2021 avente ad oggetto: "Individuazione delle società e degli enti strumentali da includere nel gruppo amministrazione pubblica (GAP) "Comune di Villacidro" e nel perimetro di consolidamento per bilancio Consolidato 2020";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 del 14/09/2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020", esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico; Visti i bilanci dell'esercizio 2020 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento; Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato; Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: "1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: ..... d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio

consolidato di cui all'art. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.....”

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2020 composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal Servizio Economico Finanziario; Acquisito, con nota allegata sotto la lettera "C", il parere non favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000; Atteso che ai sensi del comma 4 del citato art. 49 "Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”;

Considerato che:

- il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo "Comune di Villacidro" ha preso avvio dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 23/09/2021 in cui, sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento; • successivamente è stato trasmesso, a ciascuno degli enti compresi nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di cui alla sopracitata delibera della Giunta comunale n. 116 del 23/09/2021, sono inoltre state impartite le linee guida previste per la redazione del bilancio consolidato 2020, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo);
- i vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno trasmesso con forte ritardo e ben oltre la scadenza di legge i dati relativi alle operazioni infragruppo; • per quanto riguarda la correlazione tra lo schema di bilancio adottato dal Comune capogruppo per la predisposizione del consolidato e quelli impiegati dagli organismi rientranti nel perimetro, l'ente ha proceduto ad analizzare i diversi prospetti, correlando le varie voci riscontrate con la propria articolazione dei conti, riscontrando le criticità di cui al citato parere del Responsabile che ha anche analizzato le cause all'origine dei disallineamenti, al fine di impostare le più corrette scritture di rettifica;
- nonostante i rilievi già comunicati nell'anno 2016 al Consorzio e alla Villaservice e la rilevazione di crescenti differenze negli anni 2017-2019 nel corrente anno si rilevano ancora notevoli differenze nelle due contabilità inoltre si evidenzia la comunicazione di dati parziali da parte della Società Abbanoa;

- il termine per l'approvazione del bilancio consolidato è ampiamente scaduto;
- la mancata approvazione del bilancio consolidato comporta l'applicazione del comma 1-quinquies dell'art. 9 del d.l. 113/2016, ai sensi del quale gli enti inadempienti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle disposizioni previste dalla normativa richiamata;
- la suddetta circostanza produce conseguenze inaccettabili per l'Ente poiché riducendo la funzionalità degli uffici impattando negativamente sul benessere della comunità in termini di erogazione di servizi;
- tale contingenza risulta ancor più afflittiva tenuto conto del fatto che l'adempimento in oggetto postula necessariamente la collaborazione degli organismi partecipati e pertanto fuoriesce dalla sfera di dominio esclusivo di questa Amministrazione;

Ritenuto, per le considerazioni sopra esposte, di approvare il bilancio consolidato per l'anno 2020;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

**Visti:**

il D.lgs. 18 agosto 2000 n.67 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)";  
 il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 3 novembre 2005;

Il Sindaco, dopo ampia discussione pone in votazione; esperita la votazione, con voti favorevoli unanimi resi in modo palese;

**DELIBERA**

- di approvare le premesse del presente atto che qui si intendono riportate e trascritte quale sua parte integrante e sostanziale;
- di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2020 predisposto dal Servizio economico finanziario, costituito dal Conto Economico Consolidato e dallo Stato Patrimoniale Consolidato, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente

- deliberazione sotto la lettera "A", corredato dalla relazione sulla gestione consolidata (comprensiva della Nota Integrativa), allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione sotto la lettera "B"; di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio consolidato per l'esercizio 2020, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del revisore dei conti;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**La seduta ha termine alle ore 13,30.**

\*\*\*\*\*

PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267.

**Parere in ordine alla regolarità tecnica: contrario, vedi parere allegato**

**F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI**

**Parere in ordine alla regolarità contabile: contrario, vedi parere allegato**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO**

**F.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI**

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

---

**IL PRESIDENTE**

F.to DOTT. FEDERICO SOLLAI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA

#### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. vo n° 267/2000).

Villacidro, 12/11/2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno \_\_\_\_\_ dove resterà per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA